



Regolamento di applicazione concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo

Art. 1 Basi Legali

Il Comitato del Circolo Medico del Bellinzonese (CMB), in applicazione del Regolamento concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo di base e eventualmente specialistico dell'Ordine dei Medici del Cantone Ticino, approvato dal Consiglio di Stato il 21.10.2020, organizza il servizio di picchetto medico notturno e festivo sul territorio di sua competenza.

Art. 2 Definizione

- 2.1 Per servizio di picchetto si intende la raggiungibilità ininterrotta e immediata per telefono (numero e abbonamento svizzeri) del medico che deve poter garantire tempestivamente gli interventi necessari durante il periodo notturno e festivo.
- 2.2 Durante il servizio il medico deve essere raggiungibile all'interno del territorio del CMB.
- 2.3 Il medico di picchetto collabora attivamente con le altre strutture sanitarie quali i servizi di pronto soccorso degli ospedali e delle cliniche, la centrale d'allarme di Ticino Soccorso e i servizi d'autoambulanza.
- 2.4 Il servizio notturno deve essere garantito dalle ore 19:00 alle ore 07:00; nei giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 07:00 del giorno seguente.

Art. 3 Assoggettamento obbligatorio

- 3.1 La partecipazione al servizio di picchetto è un obbligo professionale e legale di ogni medico (art. 69 cpv. 2 LSan).
- 3.2 Tutti i medici con libero esercizio e attività clinica nel Circolo sono tenuti a collaborare al servizio di picchetto secondo le modalità previste dal Regolamento OMCT, dal presente Regolamento e a dipendenza delle esigenze del servizio.
- 3.3 L'obbligo di partecipazione è indipendente dalla qualità di membro del Circolo.
- 3.4 L'obbligo di partecipazione riguarda anche i medici senza domicilio nel Canton Ticino.

Art. 4 Luogo dell'assoggettamento

- 4.1** Partecipano al picchetto organizzato dal CMB i medici che hanno il loro ambulatorio principale all'interno del suo territorio di competenza (art. 5). Fa stato il luogo iscritto nel Registro delle professioni mediche MedReg pubblicato dall'UFSP.
- 4.2** Se l'ambulatorio principale ha sede fuori dal Canton Ticino, fa stato il luogo dell'attività prevalente nel Cantone.
- 4.3** Il Comitato del CMB può decidere, d'accordo con gli eventuali altri Circoli che entrano in considerazione, di ripartire l'assoggettamento di un medico attivo in più comprensori proporzionalmente all'attività svolta in ognuno di essi, oppure di assoggettarlo integralmente altrove (per es. luogo di domicilio).

Art. 5 Territorio di competenza

Il territorio di competenza del Circolo Medico del Bellinzonese comprende i seguenti Comuni: Arbedo-Castione, Bellinzona (con i suoi quartieri: Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina), Cadenazzo (con la frazione di Robasacco), Contone, Isole, Lumino, Medeglia e S. Antonino.

Art. 6 Esenzione dall'obbligo

- 6.1** Se ne fanno richiesta sono esentati del servizio di picchetto:
- a) I medici attivi in una struttura stazionaria strettamente legata a un servizio di pronto soccorso di categoria A autorizzato dal Regolamento del Consiglio di stato concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche del 29.04.2005, proporzionalmente al grado di attività esercitata nella struttura stazionaria.
 - b) I medici che partecipano a un picchetto specialistico istituito dal Circolo, approvato dal Consiglio direttivo dell'OMCT.
 - c) I medici che partecipano a un picchetto specialistico approvato dal Consiglio direttivo dell'OMCT (attualmente quelli pediatrico e psichiatrico).
 - d) I membri dell'Ufficio presidenziale dell'OMCT.
- 6.2** La domanda di esenzione va presentata in forma scritta al Comitato del circolo. È applicabile la procedura dell'art. 8.

Art. 7 Dispense dall'obbligo

- 7.1** Sono dispensati dal servizio di picchetto, a tempo determinato o indeterminato, parzialmente o integralmente, se ne fanno richiesta e secondo le esigenze del servizio:

- a) I medici con più di 60 anni d'età.
- b) I medici che attestino motivi di salute limitanti in modo determinante l'attività lavorativa quale medico di picchetto.
- c) I medici che non svolgono alcuna attività in ambito privato ambulatoriale, né all'interno né all'esterno di una istituzione privata o pubblica (se non già esclusi dall'assoggettamento come da art. 3.2 Regolamento OMCT).
- d) Il medico che esercita la professione solo a tempo parziale può ottenere nella stessa misura la dispensa parziale dal servizio. Il medico deve comprovare la misura della sua attività.
- e) A tempo determinato e con possibilità di rinnovo, i medici di determinate discipline specialistiche e i medici con attività di guardia medica notturna e festiva nei servizi di pronto soccorso di categoria B, se il Comitato del circolo ritiene che le esigenze di servizio lo giustifichino.
- f) Le donne durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive il parto; il Comitato del circolo può prolungare il periodo di dispensa.

7.2 Le dispense per motivi di salute e maternità sono un diritto, che non dipende dalle esigenze del servizio.

7.3 Al medico dispensato dal servizio secondo l'articolo 7.1 lett. e), il Comitato del circolo potrà richiedere un contributo sostitutivo da CHF 100.- a CHF 1'000 al giorno. La somma raccolta servirà a coprire le spese di gestione e amministrative del servizio di picchetto. L'eventuale contributo sostitutivo è dovuto all'inizio di ogni anno.

7.4 La domanda di dispensa deve essere presentata in forma scritta al Comitato del circolo. È applicabile la procedura dell'art. 8.

Art. 8 Procedura di esenzione e di dispensa

8.1 Le domande di esenzione e di dispensa, con motivazione scritta, vanno presentate al Comitato del circolo che, se del caso dopo aver sentito l'istante, deciderà sollecitamente. Le domande vanno di principio presentate, salvo per i casi di salute e maternità, entro il 31.10 dell'anno precedente alla dispensa/esenzione.

8.2 Contro la decisione del Comitato del circolo è dato ricorso al Consiglio direttivo dell'OMCT entro 30 giorni dalla notifica. Contro la decisione del Consiglio direttivo dell'OMCT è dato ricorso al Medico cantonale entro 30 giorni dalla notifica.

8.3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio direttivo dell'OMCT, rispettivamente del Medico cantonale. Il termine d'impugnazione delle decisioni provvisionali è di 15 giorni dalla notifica.

Art. 9 Sostituzioni

- 9.1 Il medico può farsi sostituire occasionalmente da un collega assoggettato al servizio nel medesimo Circolo. Il medico che si fa sostituire comunica tempestivamente il nominativo del suo sostituto al Comitato del circolo, alla Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze (FCTSA; info@fctsa.ch) e alla Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch).
- 9.2 La sostituzione duratura tramite colleghi non è prevista. Il Comitato del circolo può accettare e disciplinare delle deroghe.

Art. 10 Commissione picchetti e disposizioni organizzative


- 10.1 Se istituita, il Comitato del circolo designerà un suo rappresentante nella Commissione picchetti dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino.
- 10.2 Una volta all'anno il Comitato del circolo presenta un puntuale rendiconto all'Assemblea del circolo.
- 10.3 Annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo, il Comitato del circolo comunica all'OMCT l'elenco dei medici assoggettati, degli esentati, dei dispensati e di quelli che partecipano a un picchetto specialistico sul suo comprensorio.

Art. 11 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea del CMB in data 02.12.2021, dal CD OMCT in data 15.12.2021 e entra in vigore il 01.01.2022.

Il Presidente CMB
Dr. med. Ezio Montedoro


Il Presidente

Il Vicepresidente CMB
Dr. med. Ottavio Bernasconi


Luogo e data :

Arbedo, 21/12/2021